

STATUTO

“EsseGiElle Cooperazione Internazionale”

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE – OGGETTO

La “EsseGiElle Cooperazione Internazionale” è un’associazione di diritto privato costituita nel 1990. Nel 1998 ha aderito al regime delle Onlus ai sensi della legge 460 del 1997. Già riconosciuta idonea per attività di cooperazione allo sviluppo dal Ministero Affari Esteri ai sensi della legge 49/87, dal 2016 è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) legge 125/2014 di riforma della cooperazione.

L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato “Codice del terzo settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La denominazione e il regime di Onlus rimarranno in vigore fino a quando troveranno piena applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione, una volta perfezionata l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, art. 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l’ acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’ente.

ARTICOLO 2

SEDE

L’Associazione ha sede in Roma, Piazza Campitelli, n. 9.

L’istituzione di sedi secondarie che partecipano alla vita associativa, sia in Italia che all’estero, può avvenire mediante apposita delibera dell’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne determina l’autonomia amministrativa e organizzativa.

L’Associazione non ha limite di durata.

ARTICOLO 3

SCOPI E FINALITÀ

L’Associazione è un ente del Terzo settore che non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CTS.



L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire interventi di cooperazione al progresso umano, economico, sociale dei paesi in via di sviluppo, perseguendo principi di Solidarietà, Giustizia e Libertà richiamati nell'acronimo EsseGiElle.

L'Associazione opera sul territorio del Lazio e presso le sedi secondarie o gruppi di lavoro, in Italia e all'estero, per promuovere una cultura della pace tra i popoli, la tutela dei diritti umani, civili e sociali, inclusa la promozione delle pari opportunità.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali l'Associazione svolge in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;



n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;


u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di studio, ricerca, informazione e sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo e dei flussi migratori;
- organizzare e gestire corsi di formazione per personale e volontari da inviare nei paesi in via di sviluppo o da impiegare nei progetti in Italia, e per persone provenienti dai paesi in via di sviluppo;
- curare la formazione professionale per i docenti di ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e promuovere una cultura di solidarietà sociale;
- organizzare e gestire, sia autonomamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, interventi specifici di promozione e sviluppo sociale ed economico in aree del Terzo Mondo;
- organizzare e gestire attività culturali, di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare attività, anche di carattere artistico e ricreativo, che concorrono a promuovere e diffondere l'attività dell'Associazione e a reperire fondi e mezzi utili a perseguire gli scopi istituzionali;





- promuovere, sia in Italia che all'estero, interventi e azioni che concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza attiva nazionale e mondiale;
- realizzare ogni altra iniziativa e svolgere ogni operazione utile che tenda a conseguire le finalità statutarie.

L'Associazione potrà, inoltre, organizzare e realizzare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, per il conseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art. 6 del CTS. Compete al Consiglio di Amministrazione indicare successivamente nel dettaglio tali attività.

Infine, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ARTICOLO 5

I SOCI

I soci si dividono in:

- Soci ordinari;
- Soci aggregati.

Sono soci ordinari coloro che, a norma di regolamento, si sono associati in tempi diversi per partecipare attivamente all'attività dell'Associazione.

Sono soci aggregati coloro che condividono lo spirito dell'Associazione e ne appoggiano le iniziative, senza però entrare nell'attività dell'Associazione.

Possono essere soci anche Enti, Società ed altre Associazioni tramite i loro rappresentanti o delegati purché condividano lo spirito della EsseGiElle e le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto. Eventuali Enti, Società o Associazioni sono ammessi in misura non superiore al 50% del numero totale dei soci ordinari.



Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Chi intende diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione precisando, oltre le proprie generalità, delibere e deleghe in caso di Enti o Società, se intende assumere la posizione di socio ordinario o aggregato e impegnandosi ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali. Sull'ammissione decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, sulla base di un criterio non discriminatorio e coerente con le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e con l'attività generale svolta dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura degli amministratori.



Avverso l'eventuale rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

Il soggetto che non sia stato ammesso può presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto e chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale in corso stabilita annualmente dall'Assemblea. Il pagamento della quota annuale è facoltativo per i soci che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci concorrono in egual modo alla vita associativa e alle attività dell'Associazione ricevendone le relative informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle leggi vigenti.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione con comunicazione scritta e motivata. Alla prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta e definisce le modalità e i tempi di accesso agli atti, fatta salva la facoltà di diniego per esigenze di tutela di dati sensibili.

La qualità di socio è intransmissibile e ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso di cui all'art.7 di tale Statuto.

ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che abbiano perduto qualcuno dei requisiti necessari per l'ammissione. L'esclusione si applica nei confronti dei soci che non osservano le delibere degli Organi sociali e le norme previste dal presente Statuto ovvero per gravi motivi, essa è pure di competenza del Consiglio di Amministrazione. Avverso la delibera di esclusione il socio può presentare ricorso entro 60 giorni.

Il socio che intende recedere deve dare comunicazione ad uno dei consiglieri; il recesso avrà effetto con la fine dell'anno in corso.


La qualità di socio viene sospesa in caso di assunzione in qualità di dipendente o di volontario in servizio in un progetto nei paesi in via di sviluppo.

I soci decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di alcun rimborso dei contributi versati e non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono utilizzare per loro fini quanto l'Associazione abbia prodotto anche con la loro collaborazione.

ARTICOLO 8

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:



- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo al ricorrere delle condizioni di cui all' art. 30 del CTS.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è l'organo sovrano, costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto solamente i soci ordinari, dal momento della loro iscrizione.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da suo delegato purché socio ordinario, con il compito di verificare il regolare svolgimento delle sedute, l'identità dei presenti, convalidare i risultati delle votazioni e nominare un Segretario su designazione dell'Assemblea ed eventualmente due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Spetta all'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria:

- dare indicazione sugli indirizzi e le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
- discutere ed approvare il programma di attività annuale o pluriennale;
- stabilire la quota sociale;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- approvare il Regolamento Interno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sui ricorsi presentati nel caso di rigetto della domanda di ammissione o di esclusione di soci;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Giuliano

[Signature]



L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci ordinari oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

La convocazione dell'Assemblea generale è fatta a mezzo lettera, inviata ai soci all'indirizzo comunicato al Consiglio di Amministrazione, o in forma telematica, almeno quindici giorni prima della data della riunione e indicante luogo, data e ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è altresì regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci nonché di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 12

QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi il diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre/quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi il diritto di voto.

La seconda convocazione non potrà aver luogo se non dopo un'ora dalla prima convocazione.

Ogni socio può essere rappresentato solamente da un altro socio della stessa categoria. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

ARTICOLO 13

MODALITÀ DI VOTO E QUORUM DELIBERATIVI

In Assemblea ordinaria le deliberazioni sono approvate a maggioranza dai soci presenti o rappresentati aventi il diritto di voto.

In Assemblea straordinaria le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati aventi il diritto di voto, nel rispetto dell'art. 25 del CTS e dell'art.21 comma 2 del Codice civile.

Le votazioni sono sempre palesi.

ARTICOLO 14

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giuliano

Paolo



Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che attua la volontà e gli indirizzi generali dell'Assemblea, ne attua i mandati e le decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro a otto membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Vice Presidente, qualora si rendesse necessario in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per tale loro carica.

In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea Generale; il Consigliere sostituito cesserà dalla carica per fine mandato insieme agli altri componenti del Consiglio.

Entro 30 giorni dall'elezione del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre le informazioni previste dall'art. 26 comma 6 del CTS, a quale componente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e se congiunta o disgiunta.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE CDA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri, e comunque, almeno ogni tre mesi.

La convocazione è fatta a mezzo avviso, anche in forma telematica, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza può essere fatta almeno un giorno prima.

Il Consiglio è validamente costituito anche senza essere stato convocato se presenti tutti i Consiglieri e il Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal più anziano dei Consiglieri presenti. Di ogni seduta deve essere redatto verbale a cura del segretario verbalizzante scelto anche tra i presenti per ogni singola seduta.

Il Consiglio di amministrazione svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento.

Sono validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche nell'ipotesi in cui tutti i partecipanti, compreso il Presidente, utilizzino modalità di collegamento da remoto (audio e video conferenza), a condizione che nel luogo in cui è stato convocato il CdA sia presente il Segretario.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ARTICOLO 16
COMPITI DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e rientra nella sua competenza quanto non sia per legge o per Statuto attribuito agli altri organi sociali.

Le limitazioni al potere di rappresentanza devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di essere opponibili a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario e/o un Direttore Generale, i quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

ARTICOLO 17
IL PRESIDENTE

Al Presidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e ne fa le veci per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, nel rispetto dell'art. 2382 del Codice Civile. La sua durata in carica coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e applica le direttive di tali organi.

In caso di necessità e urgenza il Presidente assume le decisioni che spettano al Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica alla riunione successiva.


ARTICOLO 18
ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, composto in forma monocratica o collegiale, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali, è eletto dall'Assemblea generale anche tra i non soci e nel rispetto degli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2 del CTS.

L'Organo di controllo controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Ha compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale, quando richiesto per legge, sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del CTS.



L'Organo di controllo redige un verbale per ogni seduta nel quale vengono riportati i risultati dell'attività di controllo annuale svolta sull'Associazione e riportante le relazioni ai bilanci.

L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti se costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 19

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1 del CTS.

La revisione legale dei conti può essere assegnata ad un revisore dei conti, ad una società di revisione o, in alternativa, all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti all'albo dei revisori.

L'assegnazione di tale funzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea generale dei soci per la durata di tre anni rinnovabili. I componenti o il componente monocratico ricevono il compenso stabilito dall'Assemblea dei soci se esterni all'Associazione, a norma dell'art. 34, comma 2 del CTS.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione, oltre la certificazione del bilancio di esercizio, effettua l'attestazione del bilancio sociale nel caso di superamento dei limiti di legge.

ARTICOLO 20

IL PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- da contributi di Enti pubblici e privati;
- da proventi di iniziative sociali;
- da eventuali beni mobili o immobili di cui l'Associazione può entrare in possesso;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti gli organi sociali anche in caso di recesso o di decadenza del rapporto associativo, a norma dell'art. 8 commi 2 e 3 del CTS.

ARTICOLO 21

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Dopo la sua approvazione, viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00) Euro annui.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) Euro annui, l'Associazione provvede a pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio di Amministrazione, mediante la relazione di missione o una annotazione in calce al rendiconto per cassa, indica il carattere secondario e strumentale di attività diverse.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a porre in essere gli adempimenti del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge secondo l'art. 14 del CTS.

ARTICOLO 22

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il patrimonio residuo verrà interamente destinato ad opere di carattere sociale e ad altro Ente del Terzo Settore la cui designazione è demandata all'Assemblea previo parere dell'Ufficio di cui all' art. 45, comma 1 del CTS.


ARTICOLO 23

I VOLONTARI

L'Associazione si avvale di volontari per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il perseguimento dei propri scopi sociali. Ogni volontario, che chiede di essere ammesso alle attività di volontariato dell'Associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e non in modo forfetario.

Il Consiglio di amministrazione può approvare un regolamento sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 purché non superi l'importo di 10,00 Euro giornalieri e 150,00 Euro mensili.



L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

È tenuto un apposito registro dei volontari che prestano il proprio servizio in modo non occasionale o per singole iniziative.

L'Associazione è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per il totale dei volontari, secondo quanto previsto dall'art. 18 del CTS.

Ai volontari impiegati all'estero non si applica quanto stabilito dal presente articolo.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 17 del CTS.

ARTICOLO 24

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e delibere degli organi sociali, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e la normativa regionale.

Illegible handwritten signature

Illegible handwritten signature

